

VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA

6 luglio 2007

Il giorno sei luglio duemilasette.

In Milano, via Metastasio n. 5.

Avanti a me dottor Stefano Rampolla, notaio in Milano, iscritto presso il Collegio notarile di Milano, è personalmente comparso il signor:

Sandro Capotosti, nato a Roma il 3 giugno 1953, domiciliato per la carica a Milano, Via Ettore Bugatti n. 15, della cui identità personale io Notaio sono certo, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di presidente del consiglio di amministrazione della società

"Eurofly S.p.A."

con sede in Milano, Via Ettore Bugatti n. 15, capitale sociale euro 13.355.302 interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano, al numero di iscrizione e codice fiscale 05763070017, Repertorio Economico Amministrativo n. 1336505, soggetta a direzione e coordinamento di Meridiana S.p.A., quotata presso la Borsa Valori di Milano.

Si premette:

- che in Milano, viale Isonzo n. 14 presso il Grand Visconti Palace, in data 28 giugno 2007 si è svolta l'assemblea della predetta Società, ivi convocata in seconda convocazione per le ore 16 e 30;
- che di tale riunione il comparente, quale presidente del consiglio di amministrazione, ha assunto e mantenuto la presidenza fino al suo termine;
- che della verbalizzazione sono stato incaricato io notaio, come risulta anche dal resoconto che segue.

Tutto ciò premesso, si fa constare come segue (ai sensi dell'art. 2375 c.c. ed in conformità a quanto previsto dalle altre disposizioni applicabili, anche a ragione della condizione della Società, quotata presso la Borsa Valori di Milano) dello svolgimento della

Assemblea

del giorno 28 giugno 2007 della predetta Società

"In Milano, viale Isonzo n. 14 presso il Grand Visconti Palace, alle ore 17 si è riunita l'assemblea della società **"Eurofly S.p.A."**.

Il dottor Sandro Capotosti, Presidente del Consiglio di Amministrazione della società, richiamato l'articolo 10 dello statuto sociale, assume la presidenza dell'Assemblea.

Dà atto che il capitale sociale della Società è attualmente costituito da n. 13.355.302 azioni ordinarie del valore di euro 1 ciascuna, per complessivi Euro 13.355.302.

Precisa che in conformità alle disposizioni di legge e di statuto l'avviso di convocazione è stato pubblicato su "M.F. Mercati Finanziari/Milano Finanza" del giorno 25 maggio 2007.

Dichiara:

- che le azioni della società sono ammesse alle negoziazioni presso la Borsa Valori di Milano;
- che per quanto concerne la conoscenza da parte della società di patti parasociali ex art. 122 D.Lgs n. 58/1998, in data 7 dicembre 2006 è stato consensualmente risolto il patto parasociale stipulato in data 14 settembre 2005, tra Spinnaker Luxembourg S.A., il signor Augusto Angioletti e Singins Consultadoria Economica e Marketing Lda, società di Madeira interamente controllata dal Signor Angioletti e che, contestualmente, è stato stipulato un nuovo accordo tra le predette parti (complessivamente, il "Patto") non avente per oggetto l'esercizio del diritto di voto;
- che con riferimento al suddetto Patto anche il medesimo si è sciolto, come risulta dall'avviso trasmesso a Consob il 9 Febbraio 2007, di cui all'art. 122 del D.Lgs. 58/98 ("TUF") e degli artt. 127 e ss. del Regolamento Consob n. 11971/1999 e successive mo-

dificazioni (“RE”), e pubblicato sul quotidiano *Bloomberg - Finanza e Mercati* in data 13 febbraio 2007, a seguito della completa cessione da parte di Singins delle 662.692 azioni di sua proprietà sul mercato e dell’adempimento alla data del 5 febbraio 2007 di tutti gli ulteriori obblighi contrattuali ivi previsti.

Pertanto dichiara che alla data odierna non sussistono patti parasociali.

Continua l'esposizione inerente la costituzione della riunione precisando:

- che è consentito di assistere alla riunione assembleare ad esperti, analisti finanziari e giornalisti qualificati;
- che è stata accertata la legittimazione all'intervento dei soci presenti o rappresentati e così l'identità degli azionisti o dei loro rappresentanti, a cura dei componenti i seggi, e le deleghe sono state acquisite agli atti sociali;
- che, per quanto a sua conoscenza, secondo le risultanze del libro dei soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 120 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (e norme precedenti) e da altre informazioni a disposizione, l'elenco nominativo degli azionisti che partecipano direttamente o indirettamente in misura superiore al due per cento del capitale sociale sottoscritto, rappresentato da azioni con diritto di voto, è il seguente:

Azionista	Azioni	%
Meridiana S.p.A.	4.000.000	29,951
Spinnaker Luxembourg S.A.	1.898.610	14,216

Precisa che sono stati espletati nei termini di legge gli adempimenti - anche di carattere informativo - previsti dalla legge in relazione all'unico argomento all'ordine del giorno.

Informa gli intervenuti che le votazioni dell'odierna assemblea avranno luogo per alzata di mano.

Per consentire la migliore regolarità allo svolgimento dei lavori dell'Assemblea, invita gli intervenuti di non assentarsi fino a votazioni avvenute e comunica che chi avesse necessità di uscire è pregato di darne notizia alla segreteria.

Continua l'esposizione inerente la costituzione della riunione precisando ulteriormente:

- che l'Assemblea Straordinaria in prima convocazione non si è validamente costituita, come da verbale in data 27 giugno 2007, a rogito notaio Stefano Rampolla di Milano, repertorio n. 25940/6825 in termini di registrazione, e si procede pertanto oggi in seconda convocazione.

A questo punto prende la parola la signora Maria Luisa Anelli, delegata dell'azionista EFIN Economia e Finanza S.r.l., per comunicare di aver letto l'avviso di convocazione pubblicato il 25 maggio scorso e di aver rilevato che nel medesimo è indicato che l'assemblea è convocata presso il Grand Visconti Palace, viale Isonzo n. 14, mancante la città. Comunica di trovarsi sul posto per imparare e si domanda se sia validamente costituita una assemblea allorchè venga a mancare il luogo della sua costituzione. Rammenta che la legge, all'articolo 2366 c.c., dispone che la convocazione debba contenere giorno luogo ed ora della riunione; segnala che altro articolo del codice civile prevede comunque che se l'assemblea non si tiene presso la sede sociale possa tenersi nell'ambito della città dove è ubicata la sede della società, salvo quanto stabilito diversamente dallo statuto. Precisa che nello statuto sociale, all'articolo 6 nella fattispecie, si legge che "l'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge e si riunisce presso la sede Sociale o in altro luogo che sia indicato nell'avviso di convocazione, purché nell'ambito del territorio nazionale".

La delegata dell'azionista EFIN prosegue per esprimere dubbi sulla circostanza che questa assemblea possa ritenersi o meno validamente costituita; chiede quindi che la sua domanda sia inserita a verbale e così pure chiede che sia oggetto di verbalizzazione la risposta che le verrà data. Ribadisce di trovarsi sul posto per imparare, ma di non sapere se l'assemblea sia validamente costituita, esprimendo il convincimento che - a suo avviso - essa non possa essere validamente costituita; dichiara quindi di non essere a conoscenza di un avviso di rettifica e rimette la domanda al Presidente.

Su richiesta del Presidente, la delegata dell'azionista EFIN Economia e Finanza S.r.l. consegna quindi al Presidente medesimo estratto del quotidiano Milano Finanza del 25 maggio 2007 per consentirgli disamina dell'avviso.

Prende la parola il Presidente e comunica di ritenere che allorchè ci sia una convocazione di una assemblea, come in questo caso, in cui è stata specificata la data, l'ora e il luogo - nella fattispecie Grand Visconti Palace viale Isonzo n. 14 - in mancanza di ulteriori specificazioni sia evidente - tenuto anche conto che la data porta l'indicazione della città di Milano - che si tratti della città di Milano, considerato anche trattarsi di un Gran Hotel e che di Grand Hotel in viale Isonzo n. 14 non ce ne sono tanti; spiega, quindi, che, in carenza di una comunicazione specifica dove la città è diversa da quella ove è ubicata la sede della società, egli reputa ci siano tutti i presupposti per ritenere in relazione alla convocazione di questa assemblea - ancorchè non sia stata espressa con chiarezza la città di Milano - a tutti gli effetti, data la precisione dell'indirizzo, dell'ora, di un Grand Hotel Visconti Palace in via Isonzo n. 14 e non avendo specificato la società una città diversa da quella della sede, sia chiaro ed evidente il luogo, nella fattispecie la città, ove l'assemblea è convocata.

Conclude il Presidente affermando di ritenere a tutti gli effetti l'assemblea valida.

Interviene sul punto il Presidente del Collegio Sindacale Marco Rigotti per aggiungere che in caso di dubbio era facilmente verificabile la circostanza, in quanto, essendo la società quotata in borsa, non si limita a pubblicare l'avviso sui quotidiani, ma provvede anche a emettere comunicati stampa sul sito, rilevabili anche nel sito di Borsa Italiana.

Riprende la parola la dottoressa Anelli per contestare le affermazioni del Presidente del Collegio Sindacale; interviene subito il Presidente e segue scambio di battute a seguito del quale la delegata dell'azionista EFIN comunica, tra l'altro, di non essere d'accordo con il Presidente e di ritenere che l'assemblea non debba aver luogo; chiede pertanto di continuare a partecipare all'assemblea "ad audiendum" quale giornalista, ma non come socio, in quanto a suo parere l'assemblea non è validamente costituita. Il Presidente pre-

ga quindi il segretario di prendere nota della richiesta della delegata del socio Efin Economia e Finanza S.r.l..

Quindi il Presidente prosegue l'esposizione inerente la costituzione della riunione, precisando ulteriormente:

- che della previsione che la riunione si sarebbe tenuta in seconda convocazione è stata data notizia con comunicato stampa in data 25 giugno 2007, pubblicato sul sito web della società;
- che per il Consiglio di Amministrazione, oltre ad esso Presidente, sono presenti i Signori Luca Ragnedda e Sergio Rosa;
- che per il Collegio Sindacale, sono presenti i Signori Marco Giuseppe Maria Rigotti, Presidente ed i sindaci effettivi Guido Mongelli e Michele Francesco Saracino;
- che sono presenti n. 2 azionisti portatori per delega, di complessive n. 5.898.610 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 44,16 % delle n. 13.355.302 azioni che compongono il capitale sociale;
- che la società non ha azioni proprie in portafoglio.

Propone di designare nella persona del notaio Stefano Rampolla il Segretario della riunione, che farà luogo a verbalizzazione per pubblico atto notarile.

Nessuno opponendosi a tale designazione, il Presidente, richiamate le norme di legge, dichiara l'assemblea straordinaria validamente costituita in seconda convocazione.

Chiede ai presenti di comunicare se ci sia qualcuno che si trovi in eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto ai sensi della disciplina vigente.

Nessuno intervenendo, informa gli intervenuti che, poiché l'affluenza alla sala assembleare può continuare, comunicherà nuovamente il capitale presente al momento delle votazioni, fermo restando che l'elenco nominativo degli azionisti partecipanti in proprio o per delega, con specificazione delle azioni possedute, con indicazione della presenza per ciascuna singola votazione nonché del voto espresso, con il relativo quantitativo

azionario e con riscontro degli allontanamenti prima di una votazione, costituirà allegato al verbale della riunione.

Dà quindi lettura dell'ordine del giorno, il cui testo dichiara essere comunque noto in quanto contenuto nell'avviso di convocazione.

ORDINE DEL GIORNO

PARTE STRAORDINARIA

1. Modifiche degli art. 7 - 14 - 19 - 26 dello Statuto sociale in adeguamento alla Legge 28 dicembre 2005, n. 262 e al Decreto Legislativo 29 dicembre 2006, n. 303; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Dichiara che è stato distribuito agli intervenuti fascicolo contenente:

*** relazione degli amministratori ai sensi dell'art. 3 D.M. 5 novembre 1998 n. 437;**

*** relazione degli amministratori sulle proposte di modificazione dello statuto sociale ai sensi dell'Allegato 3A del Regolamento Emittenti.**

Passa alla trattazione dell'unico punto all'Ordine del Giorno avente ad oggetto la modifica degli articoli 7, 14, 19 e 26 dello Statuto sociale ai fini dell'adeguamento alle disposizioni introdotte dalla Legge n° 262/2005 e del D.Lgs. n° 303/2006; comunica che sarebbe sua intenzione dare lettura della relativa relazione del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi dell'allegato 3A, art.72 Regolamento Emittenti.

Con l'assenso degli intervenuti si omette la lettura di tale relazione ed il Presidente chiede al notaio di dare lettura della proposta di deliberazione.

Il notaio prende la parola e dà lettura come segue:

"L'assemblea della società

Eurofly S.p.A.,

preso atto delle proposte di modifica di alcuni articoli dello Statuto sociale formulate dal Consiglio di Amministrazione,

□ *preso atto della relazione sulle proposte di modificazione dello statuto sociale ai sensi dell'Allegato 3A del Regolamento Emittenti,*

delibera

1) di modificare gli articoli 7, 14, 19 e 26 dello Statuto sociale nel modo seguente:

"Art. 7

1. L'Assemblea sia ordinaria sia straordinaria è convocata, nei termini previsti dalla normativa vigente, con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o sul quotidiano Il Sole 24 Ore o sul quotidiano M.F. Mercati Finanziari/Milano Finanza contenente l'indicazione del giorno, ora e luogo della prima ed eventualmente della seconda o terza convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare, fermo l'adempimento di ogni altra prescrizione prevista dalla normativa vigente.

Nell'avviso di convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli organi di amministrazione e controllo è indicata la quota di partecipazione per la presentazione delle liste.

2. L'ordine del giorno dell'Assemblea è stabilito da chi esercita il potere di convocazione a termini di legge e di Statuto ovvero nel caso in cui la convocazione sia effettuata su domanda dei soci, sulla base degli argomenti da trattare indicati nella stessa.

3. In mancanza di convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita e può validamente deliberare quando sia rappresentato l'intero capitale sociale e siano intervenuti la maggioranza degli Amministratori in carica e la maggioranza dei Sindaci effettivi.";

"Art. 14

1. La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di cinque a un massimo di nove Amministratori.

Gli Amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

L'Assemblea, prima di procedere alla nomina, determina il numero dei componenti e la durata in carica del Consiglio.

Tutti gli Amministratori debbono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità ed onorabilità previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili. Ai sensi dell'art. 147-ter, comma 4, d.lgs 58/1998, almeno un Amministratore, ovvero almeno due qualora il Consiglio sia composto da più di sette componenti, deve inoltre possedere i requisiti di indipendenza ivi richiesti (d'ora innanzi "Amministratore Indipendente ex art. 147-ter").

2. La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene da parte dell'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti, secondo la procedura di cui ai commi seguenti, fatte comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

Possono presentare una lista per la nomina degli Amministratori i soci che, al momento della presentazione della lista, detengano una quota di partecipazione almeno pari a quella determinata dalla Consob ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 1, d.lgs. 58/1998 ed in conformità a quanto previsto dal Regolamento Emittenti approvato con deliberazione n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche.

Le liste sono depositate presso la sede sociale almeno quindici giorni prima di quello previsto per l'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli Amministratori.

Le liste prevedono un numero di candidati non superiore a nove, ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Ogni lista deve contenere ed espressamente indicare almeno un Amministratore Indipendente ex art. 147-ter, con un numero progressivo non superiore a sette. Ove la lista sia composta da più di sette candidati, essa deve contenere ed espressamente indicare un secondo Amministratore Indipendente ex art. 147-ter. In cia-

scuna lista possono inoltre essere espressamente indicati, se del caso, gli Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dai codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria.

Le liste inoltre contengono, anche in allegato:

- (i) esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati;
- (ii) dichiarazione circa l'eventuale possesso dei requisiti per essere qualificati come "Amministratore Indipendente ex art. 147-ter", e, se del caso, degli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria;
- (iii) indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato le liste e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, comprovata da apposita comunicazione rilasciata da intermediario;
- (iv) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.

Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Al termine della votazione, risultano eletti i candidati delle due liste che hanno ottenuto il maggior numero di voti, con i seguenti criteri: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (d'ora innanzi "Lista di Maggioranza"), viene tratto un numero di consiglieri pari al numero totale dei componenti il Consiglio, come previamente stabilito dall'Assemblea, meno uno; risultano eletti, in tali limiti numerici, i candidati nell'ordine numerico indicato nella lista; (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza ai sensi delle disposizioni applicabili (d'ora innanzi "Lista di Minoranza"), viene tratto un consigliere, in persona del candidato indicato col primo numero nella lista medesima; tuttavia, qualora all'interno della Lista

di Maggioranza non risulti eletto nemmeno un Amministratore Indipendente ex art. 147-ter, in caso di consiglio di non più di sette membri, oppure risulti eletto un solo Amministratore Indipendente ex art. 147-ter, in caso di consiglio di più di sette membri, risulterà eletto, anziché il capolista della Lista di Minoranza, il primo Amministratore Indipendente ex art. 147-ter indicato nella Lista di Minoranza.

Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.

In caso di parità di voti tra liste, prevale quella presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista, ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa dei votanti, senza tener conto degli astenuti, risultano eletti Amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'Assemblea, fermo restando che, qualora il Consiglio sia composto da più di sette membri, risulta in ogni caso eletto anche il secondo Amministratore Indipendente ex art. 147-ter, oltre a quello necessariamente collocato nei primi sette posti.

In mancanza di liste, ovvero qualora il numero dei consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore a quello determinato dall'Assemblea, i membri del Consiglio di Amministrazione vengono nominati dall'Assemblea medesima con le maggioranze di legge, fermo l'obbligo della nomina, a cura dell'Assemblea, di un numero di Amministratori Indipendenti ex art. 147-ter pari al numero minimo stabilito dalla legge.

Gli Amministratori Indipendenti ex art. 147-ter, indicati come tali al momento della loro nomina, devono comunicare l'eventuale sopravvenuta insussistenza dei requisiti di indipendenza, con conseguente decadenza ai sensi di legge.

3. In caso di cessazione dalla carica, per qualunque causa, di uno o più Amministratori, la loro sostituzione è effettuata secondo le disposizioni dell'art. 2386 cod.civ., fermo

l'obbligo di mantenere il numero minimo di Amministratori Indipendenti ex art. 147-ter stabilito dalla legge, e nel rispetto, ove possibile, del principio di rappresentanza delle minoranze.

E' eletto presidente del Consiglio di Amministrazione il candidato eventualmente indicato come tale nella Lista di Maggioranza o nell'unica lista presentata ed approvata. In difetto, il Presidente è nominato dall'Assemblea con le ordinarie maggioranze di legge, ovvero è nominato dall'Organo Amministrativo ai sensi del presente statuto.

Qualora per dimissioni o altra causa venga a mancare la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, si intenderà decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione con efficacia dalla data della successiva ricostituzione di tale organo. In tal caso l'Assemblea dovrà essere convocata d'urgenza dagli Amministratori rimasti in carica per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.";

"Art. 19

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per la gestione della Società e a tal fine può deliberare o compiere tutti gli atti che riterrà necessari o utili per l'attuazione dell'oggetto sociale, ad eccezione di quanto riservato dalla legge e dallo Statuto all'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio di Amministrazione è inoltre competente ad assumere, nel rispetto dell'art. 2436 cod. civ., le deliberazioni concernenti:

- fusioni o scissioni c.d. semplificate ai sensi degli artt. 2505, 2505-bis, 2506-ter, ultimo comma, cod. civ.;*
- istituzione o soppressione di sedi secondarie;*
- trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale;*
- indicazione di quali Amministratori hanno la rappresentanza legale;*
- riduzione del capitale a seguito di recesso;*
- adeguamento dello Statuto a disposizioni normative,*

fermo restando che dette deliberazioni potranno essere comunque assunte anche dall'Assemblea dei Soci in sede straordinaria.

2. Il Consiglio di Amministrazione - nei limiti di legge e di Statuto - può delegare al Comitato Esecutivo propri poteri ed attribuzioni. Può, altresì, nominare uno o più Amministratori Delegati ai quali delegare, negli stessi limiti, i suddetti poteri ed attribuzioni.

In aggiunta il Consiglio di Amministrazione può altresì costituire uno o più comitati con funzioni consultive, propositive o di controllo in conformità alle applicabili disposizioni legislative e regolamentari.

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di nominare uno o più Direttori Generali.

3. Gli organi delegati sono tenuti a riferire al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio sindacale con periodicità almeno trimestrale, nel corso delle riunioni consiliari, sull'attività svolta, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo per le loro dimensioni e caratteristiche effettuate dalla Società e dalle sue controllate.

Gli Amministratori riferiscono al Collegio Sindacale sulla attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società e dalle società controllate; in particolare riferiscono sulle operazioni nelle quali gli Amministratori abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento. La comunicazione viene di regola effettuata in occasione delle riunioni consiliari e comunque con periodicità almeno trimestrale: quando particolari circostanze lo facciano ritenere opportuno potrà essere effettuata anche per iscritto al Presidente del Collegio Sindacale.

4. Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, nomina il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi dell'art. 154 bis d.lgs 58/98.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve essere in possesso dei requisiti di professionalità caratterizzati da una qualificata esperienza di almeno tre anni nell'esercizio di attività di amministrazione e controllo, o nello svolgimento di funzioni dirigenziali o di consulenza, nell'ambito di società quotate e/o dei relativi gruppi di imprese, o di società, enti e imprese di dimensioni e rilevanza significative, anche in relazione alla funzione di redazione e controllo dei documenti contabili e societari.

In sede di nomina, il Consiglio provvederà ad accertare la sussistenza, in capo al preposto, dei requisiti richiesti dalla normativa vigente, nonché dal presente statuto.";

"Art. 26

Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti.

I Sindaci durano in carica per tre esercizi, sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e sono rieleggibili. La loro retribuzione è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intera durata dell'incarico.

I Sindaci debbono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili. Per quanto concerne i requisiti di professionalità, le materie ed i settori di attività strettamente attinenti a quello dell'impresa consistono in quelli del settore aeronautico ed aeroportuale e quelli a questi connessi, nonché le materie inerenti le discipline giuridiche privatistiche ed amministrative, le discipline economiche e quelle relative alla revisione e organizzazione aziendale. Si applicano nei confronti dei membri del Collegio Sindacale i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo stabiliti con regolamento dalla Consob.

La nomina del Collegio Sindacale avviene da parte dell'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti, secondo le procedure di cui ai commi seguenti, fatte comun-

que salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

Alla minoranza - che non sia parte dei rapporti di collegamento, neppure indiretto, rilevanti ai sensi dell'art. 148 comma 2° del d.lgs. 58/1998 e relative norme regolamentari - è riservata l'elezione di un Sindaco effettivo, cui spetta la Presidenza del Collegio, e di un Sindaco supplente. L'elezione dei Sindaci di minoranza è contestuale all'elezione degli altri componenti dell'organo di controllo, fatti salvi i casi di sostituzione, in seguito disciplinati.

Possono presentare una lista per la nomina di componenti del Collegio Sindacale i soci che, al momento della presentazione della lista, siano titolari, da soli ovvero unitamente ad altri soci presentatori, di una quota di partecipazione pari almeno a quella determinata dalla Consob ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 1, d.lgs. 58/1998 ed in conformità a quanto previsto dal Regolamento Emittenti approvato con deliberazione n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche.

Le liste sono depositate presso la sede sociale almeno quindici giorni prima di quello previsto per l'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei Sindaci.

Le liste devono recare i nominativi di uno o più candidati alla carica di Sindaco effettivo e di uno o più candidati alla carica di Sindaco supplente. I nominativi dei candidati sono contrassegnati in ciascuna sezione (sezione Sindaci effettivi, sezione Sindaci supplenti) da un numero progressivo e sono comunque in numero non superiore ai componenti dell'organo da eleggere.

Le liste inoltre contengono, anche in allegato:

(i) informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione;

(ii) dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di

collegamento previsti dall'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti con questi ultimi;

(iii) esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e accettazione della candidatura, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo dagli stessi ricoperti presso altre società;

(iv) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.

Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci collegati tra loro ai sensi delle disposizioni applicabili, possono essere presentate liste sino al quinto giorno successivo a tale data. In tal caso le soglie sopra previste per la presentazione delle liste sono ridotte alla metà.

Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. I soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni dell'emittente non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

All'elezione dei Sindaci si procede come segue: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ("Lista di Maggioranza") sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, due Sindaci effettivi e un Sindaco supplente; (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza ai sensi delle disposizioni applicabili ("Lista di Minoranza"), sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, un Sindaco effettivo, a cui spetta la presidenza del Collegio Sindacale ("Sindaco di Minoranza"), e un Sindaco supplente

("Sindaco Supplente di Minoranza"). In caso di parità di voti tra liste, prevale quella presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista, ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa dei votanti, senza tener conto degli astenuti, risulteranno eletti Sindaci effettivi e supplenti tutti i candidati a tali cariche indicati nella lista stessa. Presidente del Collegio Sindacale è, in tal caso, il primo candidato a Sindaco effettivo.

In mancanza di liste, il Collegio Sindacale e il Presidente vengono nominati dall'Assemblea con le ordinarie maggioranze previste dalla legge.

Nei casi in cui, per qualsiasi motivo, venga a mancare il Sindaco di Maggioranza, a questo subentra il Sindaco Supplente tratto dalla Lista di Maggioranza.

Nei casi in cui, per qualsiasi motivo, venga a mancare il Sindaco di Minoranza, questi è sostituito dal Sindaco Supplente di Minoranza.

L'Assemblea prevista dall'art. 2401, comma 1 cod.civ. procede alla nomina o alla sostituzione nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze.";

2) di dare mandato all'organo amministrativo affinché faccia luogo al deposito presso il Registro delle Imprese di testo di statuto aggiornato alle modifiche come sopra deliberate, una volta che le medesime avranno assunto efficacia;

3) di autorizzare il Presidente del Consiglio di Amministrazione a provvedere alle pubblicazioni di legge del presente verbale, con facoltà di introdurre quelle modifiche, di carattere non sostanziale, che fossero eventualmente richieste per l'iscrizione nel Registro delle Imprese.".

Al termine, riprende la parola il Presidente e dichiara aperta la discussione sulla proposta di cui è stata data lettura, invita coloro che desiderano prendere la parola a prenotarsi e a dare il loro nome.

Nessuno intervenendo, si passa alla votazione del testo di delibera di cui è stata data lettura.

Preliminarmente il Presidente chiede agli intervenuti di dichiarare, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto.

Nessuno intervenendo, hanno quindi luogo le operazioni di voto al termine delle quali il Presidente dichiara approvata all'unanimità degli intervenuti, con manifestazione del voto mediante alzata di mano, la proposta di cui è stata data lettura, precisando che hanno partecipato alla votazione n. 2 azionisti per n. 5.898.610 azioni e che:

- n. 5.898.610 azioni hanno espresso voto favorevole (44,167 % del capitale), restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'articolo 11 dello statuto sociale rinvia.

Null'altro essendovi da deliberare il Presidente dichiara chiusi i lavori dell'Assemblea alle ore 17 e 30."

A richiesta del componente si allegano al presente verbale:

- elenco presenze sotto la lettera "A";
- relazione degli Amministratori ai sensi dell'art. 3 D. M. 5 novembre 1998 n. 437, in copia autentica, sotto la lettera "B";
- relazione degli Amministratori sulle proposte di modificazione dello statuto sociale ai sensi dell'allegato 3A del Regolamento Emittenti, in copia autentica, sotto la lettera "C".

Di questo atto io Notaio ho dato lettura al componente, che lo approva e con me lo sottoscrive alle ore 15 e 51.

Omessa la lettura degli allegati per volontà espressami dal componente.

Scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia e da me Notaio completato a mano, consta il presente atto di diciotto mezzi fogli scritti sulla prima fac-

ciata e di un diciannovesimo mezzo foglio scritto su una sola facciata, per un totale quindi di diciannove pagine sin qui.

Firmato Sandro Capotosti

Firmato Stefano Rampolla

Comunicazione n. 1
ore: 16.30

EUROFLY S.p.A.

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DEL 28 GIUGNO 2007

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 3 Azionisti partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, per complessive n. 5.898.613 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 44,167 % di n. 13.355.302 azioni ordinarie.

Persone fisicamente presenti in sala: 3



Allegato "A" all'atto
in data 6-7-2007
n. 26128/689. rep.

Elenco intervenuti

Azionista	Rappresentante	Delegato	Azioni in propria	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	E	U	E	U	E	U	E
1) SPINNAKER LUXEMBOURG S.A.		BENELLI MAURIZIO		1.898.613	14,216	16,30						
2) EFIN ECONOMIA E FINANZA SRL		ANELLI MARIA LUISA		3	0,000	16,30						
3) MERIDIANA S.P.A.		GIANNOLI VALERIO		4.000.000	29,951	16,30						

Totale azioni in proprio	0
Totale azioni per delega	5.898.613
Totale generale azioni	5.898.613
% sulle azioni ord.	44,187

persone fisicamente presenti in sala:

3




Comunicazione n. 2
ore: 17.11

EUROFLY S.p.A.

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DEL 28 GIUGNO 2007

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 2 Azionisti partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, per complessive n. 5.898.610 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 44,167 % di n. 13.355.302 azioni ordinarie.


Persone fisicamente presenti in sala: 2



Elenco intervenuti

Azione		Azione		Azione		Azione		Azione		Azione		Azione		Azione		Azione		Azione	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	SPINNAKER LUXEMBOURG S.A.																		
2	EFIN ECONOMIA E FINANZA SRL																		
3	MERIDIANA S.P.A.																		
	BENELLI MAURIZIO																		
	ANELLI MARIA LUISA																		
	GIANOLI VALERIO																		
		1.898.610		14.216	18.30														
		3		0.000	18.30														
		4.000.000		29.851	18.30														

Totale azioni in proprio	0
Totale azioni per delega	5.898.610
Totale generate azioni	5.898.610
% sulle azioni ord.	44,187
persone fisicamente presenti in sala	
	2





EUROFLY S.p.A.

Assemblea straordinaria del 28 giugno 2007

Elenco intervenuti



1	SPINAKER LUXEMBOURG S.A.	BENELLI MAURIZIO	1.998.610	14.216	17.300				
2	EFIN ECONOMIA E FINANZA SRL	ANELLI MARIA LUISA	3	0.000	16.930				17.10
3	MERIDIANA S.P.A.	GIANOLI VALERIO	4.000.000	28.951	16.300				
4									
5									
6									
7									
8									
9									



votazione punto n. 1

Azionista	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1 SPINNAKER LUXEMBOURG S.A.		BENELLI MAURIZIO		1.898.610	14,216	F
2 MERIDIANA S.P.A.		GIANOLI VALERIO		4.000.000	29,951	F

	AZIONI	% SUI PRESENTI	% SUL CAPITALE
FAVOREVOLI	5.898.610	100,000%	44,167%
CONTRARI	0	0,000%	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%	0,000%
TOTALE	5.898.610		




Allegato "B" all'atto
in data 6-7-1997...
n. 26128/6849... rep.

eurofly

EUROFLY S.p.A.

**RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI
AI SENSI DELL'ART. 3 D.M. 5 NOVEMBRE 1998, N. 437**



Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di Eurofly S.p.A. (di seguito "la Società") con riferimento con riferimento all'Assemblea Straordinaria convocata, mediante avviso pubblicato sul quotidiano MF del 25 maggio 2007, al Grand Visconti Palace, in Viale Isonzo 14 - 20135 Milano, in prima convocazione per il giorno 27 giugno 2007 alle ore 16.30 ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 28 giugno 2007 ed in terza convocazione per il giorno 4 luglio 2007, stessi luogo ed ora, fa presente che l'ordine del giorno previsto per l'Assemblea Straordinaria dei soci è il seguente:

1. Modifiche degli art. 7 - 14- 19- 26 dello Statuto sociale in adeguamento alla Legge 28 dicembre 2005, n. 262 e al Decreto Legislativo 29 dicembre 2006, n. 303; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Con Decreto del Ministro di Grazia e Giustizia N. 437/1998 si è stabilito che deve essere messa a disposizione dei soci una relazione su tutte le materie poste all'ordine del giorno.

La presente relazione è stata inviata a Borsa Italiana s.p.a. e depositata presso la sede sociale nei termini di legge e a disposizione degli azionisti che ne possono chiedere copia.

PARTE STRAORDINARIA

Modifiche degli art. 7 - 14- 19- 26 dello Statuto sociale in adeguamento alla Legge 28 dicembre 2005, n. 262 e al Decreto Legislativo 29 dicembre 2006, n. 303; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

in questa Assemblea siete chiamati, in sede straordinaria, ad esaminare una serie di proposte di revisione dello Statuto.

In ottemperanza alla Legge n. 262 del 28 dicembre 2005 (relativa alle disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari) e al D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 303, di coordinamento con la predetta Legge 262/2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 gennaio 2007 e in vigore dal 25 gennaio 2007, il Consiglio di Amministrazione della Società ritiene opportuno procedere all'adeguamento dello Statuto sociale.

La proposta di adeguamento di alcune disposizioni dello Statuto sociale sottoposta alla Vostra approvazione è stata formulata altresì in considerazione delle delibere di modifica dei regolamenti emittenti (n. 15915 del 3 maggio 2007) e mercati (n. 15911 del 2 maggio 2007) approvate da Consob in attuazione della legge per la tutela del risparmio (n. 262/2005) e del relativo decreto legislativo di coordinamento (d.lgs. n. 303/2006), noto come "decreto Pinza" e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale.

Le modifiche, elaborate a seguito di un'ampia consultazione con le associazioni di categoria e gli operatori del mercato, riguardano, *inter alia* i) la governance degli emittenti quotati: presentazione delle liste dei candidati amministratori; modalità di elezione del sindaco di minoranza e limiti al cumulo degli incarichi; attestazione del dirigente responsabile dei bilanci; ii) la revisione contabile: conferimento e revoca degli incarichi di revisione; indipendenza dei revisori; iii) l'informazione societaria; fusioni tra società quotate e non quotate; controllo delle informazioni al pubblico; informazioni sull'adesione ai codici di comportamento; informazioni sui piani di stock option; esclusione delle società di rating dalla disciplina delle ricerche e valutazioni

Nonostante parte di tali modifiche siano anche di competenza consigliere - seppure non esclusiva -- in virtù del disposto dell'art. 19 dello Statuto, e approssimandosi il termine del 30 giugno 2007, indicato dalla legge per procedere alle medesime il Consiglio di Amministrazione della Società ritiene opportuno sottoporre tale argomento alla discussione degli Azionisti, in considerazione altresì della discrezionalità di


alcune delle modifiche. La scelta operata dal Consiglio di Amministrazione della Società è inoltre coerente con la volontà di favorire la trasparenza nei confronti degli Azionisti, rendendo tempestivo e agevole l'accesso alle informazioni utili per la loro partecipazione alla vita sociale dell'azienda, in linea con il disposto dell'art. 11 del Codice di Autodisciplina delle società quotate pubblicato nel marzo 2006 dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A.


Come richiesto dal Regolamento Emittenti è stata predisposta secondo lo schema n. 3 dell'allegato 3A del medesimo Regolamento la "Relazione illustrativa dell'organo amministrativo in occasione di modificazioni dello statuto", depositata presso la Borsa S.p.A. e la Consob nei trenta giorni precedenti l'Assemblea e precisamente il 25 maggio 2007.

Pertanto si rinvia alla suddetta Relazione, per una compiuta illustrazione dell'esposizione a confronto degli articoli dello Statuto di cui si propone la modifica nel testo vigente e in quello proposto, con relativa illustrazione delle variazioni apportate.

In tale Relazione il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'allegato 3 A del Regolamento Emittenti, ha inoltre chiarito che le modifiche statutarie proposte non fanno sorgere alcuni diritto di recesso dei Soci ed invita l'Assemblea ad adottare le modificazioni statutarie proposte.

Milano, 11 giugno 2007


Per il Consiglio di Amministrazione
L'Amministratore Delegato
Gianni Rossi




N. 25834 di repertorio

Certifico io sottoscritto dottor Stefano Rampolla, Notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, che la presente copia composta di numero 4 fogli è conforme al documento esibitomi dalla società "Eurofly S.p.A.", con sede in Milano, Via Ettore Bugatti n. 15, ed alla stessa reso.

In questa forma per gli usi consentiti dalla legge.

Milano, ventuno giugno duemilasette.




A handwritten signature in black ink, which appears to be "Stefano Rampolla". The signature is written in a cursive style and extends from the right side of the seal.

Allegato "C" all'atto
in data 6-7-1997...
n. 26128/16849 rep.

eurofly

EUROFLY S.p.A.

**RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI
SULLE PROPOSTE DI MODIFICAZIONE DELLO STATUTO SOCIALE AI
SENSI DELL'ALLEGATO 3A DEL REGOLAMENTO EMITTENTI**



Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di Eurofly S.p.A. (di seguito "la Società") con riferimento all'Assemblea Straordinaria convocata, mediante avviso pubblicato sul quotidiano MF del 25 maggio 2007, al Grand Visconti Palace, in Viale Isonzo 14 - 20135 Milano, in prima convocazione per il giorno 27 giugno 2007 alle ore 16.30 ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 28 giugno 2007 ed in terza convocazione per il giorno 4 luglio 2007, stessi luogo ed ora, fa presente che l'ordine del giorno previsto per l'Assemblea Straordinaria dei soci è il seguente:

1. Modifiche degli art. 7 - 14- 19- 26 dello Statuto sociale in adeguamento alla Legge 28 dicembre 2005, n. 262 e al Decreto Legislativo 29 dicembre 2006, n. 303; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Come richiesto dall'allegato 3A del Regolamento Emittenti, schema n. 3 "Relazione illustrativa dell'organo amministrativo in occasione di modificazioni dello statuto", di seguito si riportano:

- 1) le motivazioni delle variazioni proposte;
- 2) l'esposizione a confronto degli articoli dello Statuto di cui si propone la modifica nel testo vigente e in quello proposto, con relativa illustrazione delle variazioni apportate.
- 3) informazioni circa la ricorrenza del diritto di recesso: inesistenza di fattispecie di recesso in relazione alle modifiche statutarie proposte.
- 4) deliberazioni proposte all'Assemblea Straordinaria

1) LE MOTIVAZIONI DELLE VARIAZIONI PROPOSTE


- a) Con riferimento al punto 1 all'Ordine del Giorno

In ottemperanza alla Legge n. 262 del 28 dicembre 2005 (relativa alle disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari) e al D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 303, di coordinamento con la predetta Legge 262/2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 gennaio 2007 e in vigore dal 25 gennaio 2007, il Consiglio di Amministrazione della Società ritiene opportuno procedere all'adeguamento dello Statuto sociale.


La proposta di adeguamento di alcune disposizioni dello Statuto sociale sottoposta alla Vostra approvazione è stata formulata altresì in considerazione delle delibere di modifica dei regolamenti emittenti (n. 15915 del 3 maggio 2007) e mercati (n. 15911 del 2 maggio 2007) approvate da Consob in attuazione della legge per la tutela del risparmio (n. 262/2005) e del relativo decreto legislativo di coordinamento (d.lgs. n. 303/2006), noto come "decreto Pinza" e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale.

Le modifiche, elaborate a seguito di un'ampia consultazione con le associazioni di categoria e gli operatori del mercato, riguardano, *inter alia* i) la governance degli emittenti quotati: presentazione delle liste dei candidati amministratori; modalità di elezione del sindaco di minoranza e limiti al cumulo degli incarichi; attestazione del dirigente responsabile dei bilanci; ii) la revisione contabile: conferimento e revoca degli incarichi di revisione; indipendenza dei revisori; iii) l'informazione societaria: fusioni tra società quotate e non quotate; controllo delle informazioni al pubblico; informazioni sull'adesione ai codici di comportamento; informazioni sui piani di stock option; esclusione delle società di rating dalla disciplina delle ricerche e valutazioni

Nonostante parte di tali modifiche siano anche di competenza consigliare – seppure non esclusiva -- in virtù del disposto dell'art. 19 dello Statuto, e approssimandosi il termine del 30 giugno 2007, indicato dalla legge per procedere alle medesime il Consiglio di Amministrazione della Società ritiene opportuno sottoporre tale argomento alla discussione degli Azionisti, in considerazione altresì della discrezionalità di alcune delle modifiche. La scelta operata dal Consiglio di Amministrazione della Società è inoltre coerente con la volontà di favorire la trasparenza nei confronti degli Azionisti, rendendo tempestivo e agevole l'accesso alle informazioni utili per la loro partecipazione alla vita sociale dell'azienda, in linea con il disposto dell'art. 11 del Codice di Autodisciplina delle società quotate pubblicato nel marzo 2006 dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A.



2) ESPOSIZIONE A CONFRONTO DEGLI ARTICOLI DELLO STATUTO DI CUI SI PROPONE LA MODIFICA NEL TESTO VIGENTE E IN QUELLO PROPOSTO; CON RELATIVA ILLUSTRAZIONE DELLE VARIAZIONI PROPOSTE.

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p>Art. 7</p> <p>1. L'Assemblea sia ordinaria sia straordinaria è convocata, nei termini previsti dalla normativa vigente, con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o sul quotidiano Il Sole 24 Ore o sul quotidiano M.F. Mercati Finanziari/Milano Finanza contenente l'indicazione del giorno, ora e luogo della prima ed eventualmente della seconda o terza convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare, fermo l'adempimento di ogni altra prescrizione prevista dalla normativa vigente.</p> <p>2. L'ordine del giorno dell'Assemblea è stabilito da chi esercita il potere di convocazione a termini di legge e di Statuto ovvero nel caso in cui la convocazione sia effettuata su domanda dei soci, sulla base degli argomenti da trattare indicati nella stessa.</p> <p>3. In mancanza di convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita e può validamente deliberare quando sia rappresentato l'intero capitale sociale e siano intervenuti la maggioranza degli Amministratori in carica e la maggioranza dei Sindaci effettivi.</p>	<p>Art. 7</p> <p>1. L'Assemblea sia ordinaria sia straordinaria è convocata, nei termini previsti dalla normativa vigente, con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o sul quotidiano Il Sole 24 Ore o sul quotidiano M.F. Mercati Finanziari/Milano Finanza contenente l'indicazione del giorno, ora e luogo della prima ed eventualmente della seconda o terza convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare, fermo l'adempimento di ogni altra prescrizione prevista dalla normativa vigente.</p> <p>Nell'avviso di convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli organi di amministrazione e controllo è indicata la quota di partecipazione per la presentazione delle liste.</p> <p>2. L'ordine del giorno dell'Assemblea è stabilito da chi esercita il potere di convocazione a termini di legge e di Statuto ovvero nel caso in cui la convocazione sia effettuata su domanda dei soci, sulla base degli argomenti da trattare indicati nella stessa.</p> <p>3. In mancanza di convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita e può validamente deliberare quando sia rappresentato l'intero capitale sociale e siano intervenuti la maggioranza degli Amministratori in carica e la maggioranza dei Sindaci effettivi.</p>
<p style="text-align: center;">ILLUSTRAZIONE VARIAZIONE ART. 7</p> <p>La modifica proposta - che prevede che nell'avviso di convocazione sia indicata la quota di partecipazione per la presentazione di liste - consegue alla previsione contenuta nella delibera di modifica dei regolamenti emittenti in merito alla nomina dei componenti degli organi di amministrazione e controllo.</p> 	

Consiglio di Amministrazione
Art. 14

1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a cinque e non superiore a nove. L'Assemblea ordinaria ne determina il numero al momento della nomina. Ove il numero degli amministratori sia stato determinato in misura inferiore al massimo previsto, l'Assemblea, durante il periodo di permanenza in carica del Consiglio, potrà aumentare tale numero.

2. Gli Amministratori debbono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili; essi durano in carica per il periodo stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina, non superiore a tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

3. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, per la loro sostituzione - ove l'Assemblea non liberi la riduzione del numero degli amministratori stabilito ai sensi del comma 1 - si osservano le norme di legge. Qualora per dimissioni o altra causa venga a mancare la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, si intenderà decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione con efficacia dalla data della successiva ricostituzione di tale organo. In tal caso l'Assemblea dovrà essere convocata d'urgenza dagli Amministratori rimasti in carica per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Consiglio di Amministrazione
Art. 14

1. La società è Amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di cinque a un massimo di nove Amministratori. Gli Amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

L'Assemblea, prima di procedere alla nomina, determina il numero dei componenti e la durata in carica del Consiglio.


Tutti gli Amministratori debbono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità ed onorabilità previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili. Ai sensi dell'art. 147-ter, comma 4, d.lgs 58/1998, almeno un Amministratore, ovvero almeno due qualora il Consiglio sia composto da più di sette componenti, deve inoltre possedere i requisiti di indipendenza ivi richiesti (d'ora innanzi "Amministratore Indipendente ex art. 147-ter").

2. La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene da parte dell'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti, secondo la procedura di cui ai commi seguenti, fatte comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

Possono presentare una lista per la nomina degli Amministratori i soci che, al momento della presentazione della lista, detengono una quota di partecipazione almeno pari a quella determinata dalla Consob ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 1, d.lgs. 58/1998 ed in conformità a quanto previsto dal Regolamento Emittenti approvato con deliberazione n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche.

Le liste sono depositate presso la sede sociale almeno quindici giorni prima di quello previsto per l'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli Amministratori.

Le liste prevedono un numero di candidati non superiore a nove, ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Ogni lista deve contenere ed espressamente indicare almeno un Amministratore Indipendente ex art. 147-ter, con un numero progressivo non superiore a sette. Ove la lista sia



composta da più di sette candidati, essa deve contenere ed espressamente indicare un secondo Amministratore Indipendente ex art. 147-ter. In ciascuna lista possono inoltre essere espressamente indicati, se del caso, gli Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dai codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria.

Le liste inoltre contengono, anche in allegato:

(i) esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati;


(ii) dichiarazione circa l'eventuale possesso dei requisiti per essere qualificati come "Amministratore Indipendente ex art. 147-ter", e, se del caso, degli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria;

(iii) indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato le liste e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, comprovata da apposita comunicazione rilasciata da intermediario;

(iv) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.

Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Al termine della votazione, risultano eletti i candidati delle due liste che hanno ottenuto il maggior numero di voti, con i seguenti criteri: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (d'ora innanzi "Lista di Maggioranza"), viene tratto un numero di consiglieri pari al numero totale dei componenti il Consiglio, come previamente stabilito dall'Assemblea, meno uno; risultano eletti, in tali limiti numerici, i candidati nell'ordine numerico indicato nella lista; (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza ai sensi delle disposizioni applicabili (d'ora innanzi "Lista di Minoranza"), viene tratto un consigliere, in persona del candidato indicato col primo numero nella lista medesima; tuttavia, qualora all'interno della Lista di Maggioranza non risulti eletto nemmeno un Amministratore Indipendente ex art. 147-



ter, in caso di consiglio di non più di sette membri, oppure risulti eletto un solo Amministratore Indipendente ex art. 147-ter, in caso di consiglio di più di sette membri, risulterà eletto, anziché il capolista della Lista di Minoranza, il primo Amministratore Indipendente ex art. 147-ter indicato nella Lista di Minoranza.

Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.


In caso di parità di voti tra liste, prevale quella presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista, ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa dei votanti, senza tener conto degli astenuti, risultano eletti Amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'Assemblea, fermo restando che, qualora il Consiglio sia composto da più di sette membri, risulta in ogni caso eletto anche il secondo Amministratore Indipendente ex art. 147-ter, oltre a quello necessariamente collocato nei primi sette posti.

In mancanza di liste, ovvero qualora il numero dei consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore a quello determinato dall'Assemblea, i membri del Consiglio di Amministrazione vengono nominati dall'Assemblea medesima con le maggioranze di legge, fermo l'obbligo della nomina, a cura dell'Assemblea, di un numero di Amministratori Indipendenti ex art. 147-ter pari al numero minimo stabilito dalla legge.

Gli Amministratori Indipendenti ex art. 147-ter, indicati come tali al momento della loro nomina, devono comunicare l'eventuale sopravvenuta insussistenza dei requisiti di indipendenza, con conseguente decadenza ai sensi di legge.

3. In caso di cessazione dalla carica, per qualunque causa, di uno o più Amministratori, la loro sostituzione è effettuata secondo le disposizioni dell'art. 2386 cod.civ., fermo l'obbligo di mantenere il numero minimo di Amministratori Indipendenti ex art. 147-ter stabilito dalla legge, e nel rispetto, ove possibile, del principio di rappresentanza delle minoranze.



E' eletto presidente del Consiglio di Amministrazione il candidato eventualmente indicato come tale nella Lista di Maggioranza o nell'unica lista presentata ed approvata. In difetto, il Presidente è nominato dall'Assemblea con le ordinarie maggioranze di legge, ovvero è nominato dall'Organo Amministrativo ai sensi del presente statuto.

Qualora per dimissioni o altra causa venga a mancare la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, si intenderà decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione con efficacia dalla data della successiva ricostituzione di tale organo. In tal caso l'Assemblea dovrà essere convocata d'urgenza dagli Amministratori rimasti in carica per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

ILLUSTRAZIONE VARIAZIONE ART. 14


Al punto 1 si disciplina la composizione dell'organo amministrativo, la durata dell'incarico, la rieleggibilità dei membri che lo compongono ed è proposto che tutti gli amministratori debbano essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità ed onorabilità previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili e che, ai sensi dell'art. 147-ter, comma 4, d.lgs 58/1998, almeno un Amministratore, ovvero almeno due qualora il Consiglio sia composto da più di sette componenti, debbano inoltre possedere i requisiti di indipendenza ivi richiesti.

Con riferimento al punto 2, che regola le modalità di nomina dell'organo amministrativo, le modifiche proposte si rendono necessarie alla luce delle disposizioni contenute nella nuova sezione IV-bis del T.U.F. introdotta dalla Legge sul risparmio. Infatti l'art. 147-ter del T.U.F. prevede, obbligatoriamente, sia un sistema di voto di lista per l'elezione degli amministratori, sia l'elezione di almeno uno dei membri del consiglio dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza ai sensi delle disposizioni applicabili.

Si è altresì previsto che il diritto alla presentazione delle liste di candidati amministratori spetti ai soci che detengono una quota di partecipazione pari a quella determinata dalla Consob, ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 1, d.lgs. 58/1998 ed in conformità a quanto previsto dal Regolamento Emittenti approvato con deliberazione n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche.

Si provvede inoltre a specificare che il soggetto che depositerà la lista dovrà aver cura, sotto la sua personale responsabilità, di presentare in veste di allegato idonea documentazione, nel dettaglio elencata nella nuova norma statutaria ivi proposta.

Senza precludere in ossequio all'art. 147 ter 4° comma, è inoltre previsto che gli Amministratori Indipendenti ex art. 147-ter, indicati come tali al momento della loro nomina, devono comunicare l'eventuale sopravvenuta insussistenza dei requisiti di indipendenza, con conseguente decadenza ai sensi di legge.



1. Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per la gestione della Società e a tal fine può deliberare o compiere tutti gli atti che riterrà necessari o utili per l'attuazione dell'oggetto sociale, ad eccezione di quanto riservato dalla legge e dallo Statuto all'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio di Amministrazione è inoltre competente ad assumere, nel rispetto dell'art. 2436 cod. civ., le deliberazioni concernenti:

- fusioni o scissioni c.d. semplificate ai sensi degli artt. 2505, 2505-bis, 2506-ter, ultimo comma, cod. civ.;
- istituzione o soppressione di sedi secondarie;
- trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale;
- indicazione di quali Amministratori hanno la rappresentanza legale;
- riduzione del capitale a seguito di recesso;
- adeguamento dello Statuto a disposizioni normative,

fermo restando che dette deliberazioni potranno essere comunque assunte anche dall'Assemblea dei Soci in sede straordinaria.

2. Il Consiglio di Amministrazione - nei limiti di legge e di Statuto - può delegare al Comitato Esecutivo propri poteri ed attribuzioni. Può, altresì, nominare uno o più Amministratori Delegati ai quali delegare, negli stessi limiti, i suddetti poteri ed attribuzioni.

In aggiunta il Consiglio di Amministrazione può altresì costituire uno o più comitati con funzioni consultive, propositive o di controllo in conformità alle applicabili disposizioni legislative e regolamentari.

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di nominare uno o più Direttori Generali.

3. Gli organi delegati sono tenuti a riferire al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio sindacale con periodicità almeno trimestrale, nel corso delle riunioni consiliari, sull'attività svolta, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo per le loro dimensioni e dalle sue controllate.

Gli Amministratori riferiscono al Collegio Sindacale sulla attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società e dalle società controllate; in particolare riferiscono

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per la gestione della Società e a tal fine può deliberare o compiere tutti gli atti che riterrà necessari o utili per l'attuazione dell'oggetto sociale, ad eccezione di quanto riservato dalla legge e dallo Statuto all'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio di Amministrazione è inoltre competente ad assumere, nel rispetto dell'art. 2436 cod. civ., le deliberazioni concernenti:

- fusioni o scissioni c.d. semplificate ai sensi degli artt. 2505, 2505-bis, 2506-ter, ultimo comma, cod. civ.;
- istituzione o soppressione di sedi secondarie;
- trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale;
- indicazione di quali Amministratori hanno la rappresentanza legale;
- riduzione del capitale a seguito di recesso;
- adeguamento dello Statuto a disposizioni normative,

fermo restando che dette deliberazioni potranno essere comunque assunte anche dall'Assemblea dei Soci in sede straordinaria.

2. Il Consiglio di Amministrazione - nei limiti di legge e di Statuto - può delegare al Comitato Esecutivo propri poteri ed attribuzioni. Può, altresì, nominare uno o più Amministratori Delegati ai quali delegare, negli stessi limiti, i suddetti poteri ed attribuzioni.

In aggiunta il Consiglio di Amministrazione può altresì costituire uno o più comitati con funzioni consultive, propositive o di controllo in conformità alle applicabili disposizioni legislative e regolamentari.

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di nominare uno o più Direttori Generali.

3. Gli organi delegati sono tenuti a riferire al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio sindacale con periodicità almeno trimestrale, nel corso delle riunioni consiliari, sull'attività svolta, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo per le loro dimensioni e caratteristiche effettuate dalla Società e dalle sue controllate.

Gli Amministratori riferiscono al Collegio Sindacale sulla attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società e dalle società controllate; in particolare riferiscono sulle operazioni nelle quali gli Amministratori abbiano un interesse, per

<p>sulle operazioni nelle quali gli Amministratori abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento. La comunicazione viene di regola effettuata in occasione delle riunioni consiliari e comunque con periodicità almeno trimestrale: quando particolari circostanze lo facciano ritenere opportuno potrà essere effettuata anche per iscritto al Presidente del Collegio Sindacale.</p>	<p>conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento. La comunicazione viene di regola effettuata in occasione delle riunioni consiliari e comunque con periodicità almeno trimestrale: quando particolari circostanze lo facciano ritenere opportuno potrà essere effettuata anche per iscritto al Presidente del Collegio Sindacale.</p> <p>4. Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, nomina il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi dell'art. 154 bis d.lgs 58/98.</p> <p>Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve essere in possesso dei requisiti di professionalità caratterizzati da una qualificata esperienza di almeno tre anni nell'esercizio di attività di amministrazione e controllo, o nello svolgimento di funzioni dirigenziali o di consulenza, nell'ambito di società quotate e/o dei relativi gruppi di imprese, o di società, enti e imprese di dimensioni e rilevanza significative, anche in relazione alla funzione di redazione e controllo dei documenti contabili e societari.</p> <p>In sede di nomina, il Consiglio provvederà ad accertare la sussistenza, in capo al preposto, dei requisiti richiesti dalla normativa vigente, nonché dal presente statuto.</p>
<p>ILLUSTRAZIONE VARIAZIONE ART. 19</p>	
<p>E' proposto l'inserimento della parte dedicata alla figura del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, incluse la previsione delle modalità di nomina del medesimo dirigente e i requisiti di professionalità (ex Legge n. 262/2005 come modificata dal D. Lgs. 29 dicembre 2006, n. 303).</p>	<p>Art. 26</p> <p>Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti.</p> <p>I Sindaci durano in carica per tre esercizi, sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e sono rieleggibili. La loro retribuzione è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intera durata dell'incarico.</p> <p>I Sindaci debbono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e da</p>
<p>Art. 26</p> <p>I. Il Collegio Sindacale è composto di tre Sindaci effettivi e due supplenti, che durano in carica per tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. I Sindaci debbono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili. Nel caso di ammissione delle azioni della Società alle negoziazioni presso un mercato regolamentato italiano ed ai fini dell'art. 1, comma 3, del Decreto</p>	<p>Art. 26</p> <p>Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti.</p> <p>I Sindaci durano in carica per tre esercizi, sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e sono rieleggibili. La loro retribuzione è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intera durata dell'incarico.</p> <p>I Sindaci debbono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e da</p>

<p>Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162, devono considerarsi strettamente attinenti all'attività della Società le seguenti materie e settori di attività:</p> <p>quelli del settore aeronautico ed aeroportuale e quelli a questi connessi, nonché le materie inerenti le discipline giuridiche privatistiche ed amministrative, le discipline economiche e quelle relative alla revisione e organizzazione aziendale.</p> <p>2. La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo. La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.</p> <p>Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli od insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 3 (tre) per cento del capitale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria.</p> <p>Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo, non possono presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.</p> <p>Nel caso di ammissione delle azioni della Società alle negoziazioni presso un mercato regolamentato italiano, non possono essere inseriti nelle liste candidati che ricoprono già incarichi di sindaco in altre 5 (cinque) società quotate, con esclusione delle società controllate nonché delle società controllanti e delle società da queste controllate, o che (salva ogni altra causa di ineleggibilità o decadenza) non siano in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa eventualmente applicabile o che rientrino nelle ipotesi di cui all'art. 148 comma 3, D.Lgs. n. 58/98.</p> <p>I sindaci uscenti sono rieleggibili. Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della Società almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono depositati i curricula dei candidati e le dichiarazioni con le quali i singoli</p>	<p>altre disposizioni applicabili. Per quanto concerne i requisiti di professionalità, le materie ed i settori di attività strettamente attinenti a quello dell'impresa consistono in quelli del settore aeronautico ed aeroportuale e quelli a questi connessi, nonché le materie inerenti le discipline giuridiche privatistiche ed amministrative, le discipline economiche e quelle relative alla revisione e organizzazione aziendale. Si applicano nei confronti dei membri del Collegio Sindacale i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo stabiliti con regolamento dalla Consob.</p> <p>La nomina del Collegio Sindacale avviene da parte dell'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti, secondo le procedure di cui ai commi seguenti, fatte comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.</p> <p>Alla minoranza - che non sia parte dei rapporti di collegamento, neppure indiretto, rilevanti ai sensi dell'art. 148 comma 2° del d.lgs. 58/1998 e relative norme regolamentari - è riservata l'elezione di un Sindaco effettivo, cui spetta la Presidenza del Collegio, e di un Sindaco supplente. L'elezione dei Sindaci di minoranza è contestuale all'elezione degli altri componenti dell'organo di controllo, fatti salvi i casi di sostituzione, in seguito disciplinati.</p> <p>Possono presentare una lista per la nomina di componenti del Collegio Sindacale i soci che, al momento della presentazione della lista, siano titolari, da soli ovvero unitamente ad altri soci presentatori, di una quota di partecipazione pari almeno a quella determinata dalla Consob ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 1, d.lgs. 58/1998 ed in conformità a quanto previsto dal Regolamento Emittenti approvato con deliberazione n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche.</p> <p>Le liste sono depositate presso la sede sociale almeno quindici giorni prima di quello previsto per l'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei Sindaci.</p> <p>Le liste devono recare i nominativi di uno o più candidati alla carica di Sindaco effettivo e di uno o più candidati alla carica di Sindaco supplente. I nominativi dei candidati sono contrassegnati in ciascuna sezione (sezione Sindaci effettivi, sezione Sindaci supplenti) da un numero progressivo e sono comunque in numero non superiore ai componenti dell'organo da</p>
--	---

candidati accettano la candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche. La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

Ciascun azionista che presenta o concorre alla presentazione delle liste dovrà far pervenire alla Società, almeno due giorni non festivi prima dell'assemblea in prima convocazione, la comunicazione dell'intermediario che tiene i relativi conti, di cui all'art. 2370, secondo comma, cod. civ..

All'elezione dei sindaci si procede come segue:

1) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi ed uno supplente;

2) dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, un membro effettivo e l'altro membro supplente.

In caso di parità di voti tra due o più liste risulteranno eletti sindaci i candidati più anziani per età.

La presidenza del Collegio Sindacale spetta al primo candidato della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti tra due o più liste si applica il comma precedente.

In caso di presentazione di un'unica lista oppure nel caso in cui sia votata una sola lista, risulteranno eletti sindaci effettivi i primi tre candidati e sindaci supplenti i primi due candidati nell'ordine precisato dalle rispettive sezioni della medesima; la presidenza del Collegio Sindacale spetterà al primo candidato della sezione relativa ai sindaci effettivi.

Il sindaco decade dalla carica nei casi normativamente previsti nonché qualora vengano meno i requisiti richiesti statutariamente per la nomina.

In caso di sostituzione di un sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato. Qualora la sostituzione riguardi il presidente del Collegio Sindacale, tale carica sarà assunta dal sindaco effettivo tratto dalla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti secondo l'ordine indicato al punto 1 del presente comma, secondo l'ordine

nella stessa previsto.

eleggere.

Le liste inoltre contengono, anche in allegato:

(i) informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione;

(ii) dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti con questi ultimi;

(iii) esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e accettazione della candidatura, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo dagli stessi ricoperti presso altre società;

(iv) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.

Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci collegati tra loro ai sensi delle disposizioni applicabili, possono essere presentate liste sino al quinto giorno successivo a tale data. In tal caso le soglie sopra previste per la presentazione delle liste sono ridotte alla metà.

Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. I soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni dell'emittente non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

All'elezione dei Sindaci si procede come segue: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ("Lista di Maggioranza") sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, due Sindaci effettivi e un Sindaco supplente; (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la Lista di

Le precedenti statuizioni in materia di elezione dei sindaci non si applicano nelle Assemblee per le quali non è presentata alcuna lista, oppure che devono provvedere ai sensi di legge alle nomine del presidente e dei sindaci effettivi e/o supplenti necessarie per l'integrazione del Collegio Sindacale a seguito di sostituzione o decadenza. In tali casi l'Assemblea delibera a maggioranza relativa.

Maggioranza ai sensi delle disposizioni applicabili ("Lista di Minoranza"), sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, un Sindaco effettivo, a cui spetta la presidenza del Collegio Sindacale ("Sindaco di Minoranza"), e un Sindaco supplente ("Sindaco Supplente di Minoranza"). In caso di parità di voti tra liste, prevale quella presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista, ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa dei votanti, senza tener conto degli astenuti, risulteranno eletti Sindaci effettivi e supplenti tutti i candidati a tali cariche indicati nella lista stessa. Presidente del Collegio Sindacale è, in tal caso, il primo candidato a Sindaco effettivo.

In mancanza di liste, il Collegio Sindacale e il Presidente vengono nominati dall'Assemblea con le ordinarie maggioranze previste dalla legge.

Nei casi in cui, per qualsiasi motivo, venga a mancare il Sindaco di Maggioranza, a questo subentra il Sindaco Supplente tratto dalla Lista di Maggioranza.

Nei casi in cui, per qualsiasi motivo, venga a mancare il Sindaco di Minoranza, questi è sostituito dal Sindaco Supplente di Minoranza.


L'Assemblea prevista dall'art. 2401, comma 1 cod.civ. procede alla nomina o alla sostituzione nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze.

ILLUSTRAZIONE VARIAZIONE ART. 26

L'art. 26 disciplina la composizione dell'Organo di controllo, la relativa durata in carica, la rieleggibilità dei componenti e la determinazione della retribuzione. Si prevede la sussistenza in capo ai sindaci dei requisiti previsti dalla legge e dalle disposizioni applicabili nonchè i settori di attività attinenti a quello dell'impresa per quanto concerne i requisiti di professionalità; si rinvia quindi all'applicazione del Regolamento Consob per quanto concerne i limiti all'incarico degli incarichi di amministrazione e controllo.

La soglia minima per la presentazione delle liste è prevista in misura pari a quella determinata dalla Consob ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 1, d.lgs. 58/1998.

Inoltre, vengono meglio definiti nel dettaglio i termini e le condizioni prescritti per la formazione e la presentazione delle liste dei candidati.
A recepimento di quanto statuito dall'articolo 148 comma 2 bis del T.U.F. è previsto che la Presidenza del Collegio Sindacale spetti al Sindaco effettivo tratto dalla Lista di Minoranza.



3. INFORMAZIONI CIRCA LA RICORRENZA DEL DIRITTO DI RECESSO: INESISTENZA DI FATTISPECIE DI RECESSO IN RELAZIONE ALLE MODIFICHE STATUTARIE PROPOSTE.

Le proposte di modifica agli articoli dello statuto di cui alla presente Relazione non configurano ipotesi di recesso.

4. LE DELIBERAZIONI PROPOSTE ALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA.

a) Con riferimento al punto 1 all'Ordine del Giorno


Si propone di adottare le modificazioni statutarie proposte.

Milano 25 maggio 2007


Per il Consiglio di Amministrazione

L'Amministratore Delegato

Giovanni Rossi



N. 25835 di repertorio

Certifico io sottoscritto dottor Stefano Rampolla, Notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, che la presente copia composta di numero 16 fogli è conforme al documento esibitomi dalla società "Eurofly S.p.A.", con sede in Milano, Via Ettore Bugatti n. 15, ed alla stessa reso. In questa forma per gli usi consentiti dalla legge. Milano, ventuno giugno duemilasette.



A handwritten signature in black ink, which appears to be "Stefano Rampolla", written in a cursive style. The signature is positioned to the right of the notary seal.

"Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82" Che si trasmette ad uso Registro delle Imprese, originale redatto dal Dott. Filippo Zabban, Notaio in Milano, che con provvedimento del 16 maggio 2007 n. 1147/b, ha nominato Coadiutore il Dott. Stefano Rampolla, Notaio in Milano, data dell'apposizione della firma digitale

Copia rilasciata in termini di registrazione per gli usi consentiti dalla legge.

Imposta di bollo assolto ai sensi del decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I.